**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

**per l’affidamento del servizio di verifica ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023 del progetto di fattibilità tecnico-economica c.d. rafforzato, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M. 23.06.2022, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo del compendio di proprietà dello stato denominato “Ex Caserma Melegnano” sito in Lodi, via Fanfulla, angolo via Lodino (scheda LOD0003), finalizzato alla riallocazione dei reparti della Guardia di Finanza.**

**CUP** **G19F23000030001, CIG B1E860AAFD**

**TRA**

**Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione** (di seguito anche brevemente “**Struttura**” o “**Stazione Appaltante**”) con sede legale in Roma, Via Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona del Dirigente Delegato, ing. Letizia Gabrielli, in virtù dei poteri attribuiti con delega prot.n. 10/Atti del 15.01.2024 domiciliata per la carica ove sopra,

**E**

[▪]con sede legale in [▪] Via [▪] n. [▪], C.F. e P.I. n. [▪], in persona del [▪], Sig. [▪] domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “**Affidatario Aggiudicatario** o“**Operatore Economico**”);

**PREMESSO CHE**

* con decisione a contrarre prot. n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_, la Struttura per la Progettazione ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, volta all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto per l’affidamento del servizio di verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 36/2023 del progetto di fattibilità tecnico-economica c.d. rafforzato, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M. 23.06.2022 nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo del compendio di proprietà dello Stato denominato “Ex Caserma Melegnano” sito in Lodi, via Fanfulla, angolo via Lodino (scheda LOD0003), finalizzato alla riallocazione dei reparti della Guardia di Finanza;
* con nota prot. n. 2024/57/Atti del 19.04.2024, l’arch. Michele Angelo Di Bella è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (d’ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023;
* all’esito della Procedura, l’OE [▪] ha presentato la migliore offerta, collocandosi primo in graduatoria;
* la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Affidatario dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura;
* le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di [▪] hanno dato tutte esito positivo;
* con determina prot. n. [▪] del [▪] la procedura è stata aggiudicata all’Operatore Economico [▪] in forza dell’offerta tecnica presentata;
* l’Affidatario, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
* un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, nella forma di [▪], a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [▪], in data [▪] e valida sino all’emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € [▪], acquisita agli atti della Stazione Appaltante;
* polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 3, dell’Allegato I.7 al Codice e alle previsioni di cui al par. 9 del Disciplinare di Gara;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Premesse, Allegati e Definizioni**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, qui materialmente allegati:

* Allegato “**A**” – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d’ora innanzi, per brevità, ***Capitolato***);
* Allegato “**B**” – **Offerta tecnica** dell’Operatore Economico;
* Allegato “**C**” – **Patto d’integrità**;
* Allegato “**D**” – **Scheda Fornitore.**

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

* Il presente **Contratto**;
* Allegato “**A**” – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d’ora innanzi, per brevità, ***Capitolato***);
* Allegato “**B**” – Offerta **tecnica** dell’Operatore Economico;
* Allegato “**C**” – **Patto d’integrità**.

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

***Agenzia o Stazione Appaltante***: Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione;

***Affidatario o Appaltatore o progettista***: l’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

***Contratto***: è il presente contratto, sottoscritto dall’Agenzia con l’Operatore Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

**Art. 2**

**Oggetto**

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna l’esecuzione servizio di verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 36/2023 del progetto di fattibilità tecnico-economica c.d. rafforzato, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M. 23.06.2022 nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo del compendio di proprietà dello Stato denominato “Ex Caserma Melegnano” sito in Lodi, via Fanfulla, angolo via Lodino (scheda LOD0003), finalizzato alla riallocazione dei reparti della Guardia di Finanza.

I servizi affidati, nessuno escluso, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli allegati allo stesso.

L’Affidatario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti gli oneri e obblighi connessi all’esecuzione dei servizi affidati, nonché di aver visionato gli elaborati e la documentazione relativi allo stesso e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e di ritenerli pienamente esaustivi.

**Art. 3**

**Durata**

Per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento, l’Affidatario è obbligato a rispettare le tempistiche indicate nell’allegato capitolato, pari a 40 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Il servizio si concluderà con l’assistenza del deposito all’AINOP.

L’Affidatario non potrà sospendere o interrompere in alcun modo l’esecuzione del servizio, ferme restando le eventuali sospensioni dello stesso di cui all’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, disposte dal RUP o dal DEC (ove nominato).

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall’Affidatario.

**Art. 4**

**Corrispettivi e pagamenti**

Il corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell’appalto, così come dettagliate e circostanziate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli schemi di parcella (redatti ai sensi del DM 17/06/2016 e relative stime analitiche), è pari a complessivi **€** **224.848,78** (duecentoventiquattromilaottocentoquarantotto/78)**,** al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed IVA di legge.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0 (Zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

L’importo di € 224.848,78anzi indicato verrà corrisposto secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni, con le modalità indicate al par. 8 del Capitolato.

L’Affidatario espressamente dichiara di accettare l’onorario come quantificato dalla Stazione Appaltante ritenendolo adeguato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime alle sue autonome valutazioni, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Resta salvo quanto previsto al successivo articolo 5.

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

Ai sensi dell’art.33 dell’All. II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è prevista l’anticipazione di cui all’art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Le risorse finanziarie, necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, sono interamente a carico della Guardia di Finanza. Il corrispettivo, pertanto, sarà direttamente erogato dal Comando Generale a favore dell’Appaltatore, senza che quest’ultimo possa pretendere alcunché dall’Agenzia in caso di ritardo nei pagamenti da parte del Comando Generale.

Il Comando Generale provvederà al pagamento dei compensi, previa trasmissione della pertinente documentazione probatoria da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, ad esito di verifica della predetta documentazione ivi compresa la fattura proforma trasmessa dall’Appaltatore, comunica al Comando Generale e direttamente all’Appaltatore il nulla osta amministrativo-contabile all’emissione della relativa fattura elettronica. A conclusione dell’attività relativa all’affidamento, gli atti di contabilità finale, regolare esecuzione o documenti equipollenti verranno trasmessi al Comando Generale per il formale provvedimento di approvazione e liquidazione delle rate di pagamento di cui al par. 8 del Capitolato.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate al Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Approvvigionamenti – Cod. Univoco 3100 – Codice Ufficio IPA 8OXWFE sull’apposito portale InIT, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il CUP: **G19F23000030001**, **CIG: xxxxxx** nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto sarà effettuato dal Comando Generale tramite mandato diretto intestato all’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura previo espletamento delle verifiche di cui al all’art. 48 bis del DPR 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella Scheda fornitore debitamente compilata e sottoscritta dall’Appaltatore e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti del Comando Generale per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall’eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell’atto costitutivo.

Sull’importo netto delle prestazioni, essendo previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante e il Comando Generale della Finanza effettueranno le verifiche di cui all’art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

**Art. 5**

**Clausola Revisione Prezzi**

Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT relativi ai prezzi al consumo, qualora la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all’indice dell’anno precedente, e l’adeguamento avverrà nella misura massima dell’80% della suddetta variazione.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell’Affidatario, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

**Art. 6**

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella “Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, acquisita agli atti della Stazione Appaltante, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Affidatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

**Art. 7**

**Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Affidatario**

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Stazione Appaltante, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.

L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Affidatario si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L’Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L’Affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L’Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L’Affidatario si impegna ad eseguire il servizio con i professionisti indicati in sede di presentazione dell’offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, in conformità alle previsioni del Capitolato Tecnico Prestazionale, a cui si fa espresso rinvio ed a garantire l’impiego nel presente appalto di giovani e donne, secondo le percentuali indicate nella domanda di partecipazione.

L’Affidatario sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro tramite PEC alla Stazione Appaltante.

Dovrà, inoltre, essere garantito il possesso dei requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro stesso, che potrà avvenire nelle sole ipotesi puntualmente indicate al par. 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

**Art.8**

**Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall’affidatario nell’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’affidatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l’Affidatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell’affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**Art. 9**

**Responsabilità dell’Affidatario**

L’Affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni eventualmente arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali al medesimo affidate, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell’intervenuto pagamento delle fatture, l’Affidatario si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l’Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l’Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Affidatario a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

**Art. 10**

**Penali**

L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni dovranno essere compiute a perfetta regola d’arte, secondo le tempistiche riportate al par. 5 del Capitolato.

L’Agenzia attraverso l’ufficio del RUP potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Come previsto al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati/documentazione, previsti per ogni singola fase in cui si articola il servizio, (qualora non imputabile alla Stazione Appaltante, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito), con riferimento a ciascun termine di esecuzione di cui all’art. 3 che precede, l’Affidatario sarà soggetto alla corresponsione di una penale ai sensi dell’art. 126 del Codice degli Appalti, pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto relativo a ogni singola fase.

L’Affidatario non potrà sottrarsi all’applicazione della penale prevista per una singola fase, attraverso la consegna anticipata degli elaborati previsti per la fase successiva.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Affidatario del servizio, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione finanziaria, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia di agire per il ristoro dei maggiori danni subiti non coperti dalle penali.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Agenzia o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non saranno computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali verranno formalmente contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L’Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

**Art. 11**

**Recesso**

L’Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’Affidatario a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l’Affidatario dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.

L’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

**Art. 12**

**Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento dell’Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Affidatario a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall’Affidatario superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

1. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente contratto;
2. mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. n. 36/2023;
3. mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal successivo art. 13 del presente Contratto;
4. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l’Affidatario;
5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
6. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 5 del presente Contratto;
7. cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
8. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
9. adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico dell’Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia;
10. mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l’esecuzione del contratto;
11. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità di cui all’Allegato “**C**”, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
12. qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.
13. mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023;

In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Affidatario inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 122, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Affidatario, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l’Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

**Art. 13**

**Assicurazioni e garanzie**

L’Affidatario ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L’Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata, ai sensi dell’art. 117 al comma 8 del Codice, subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L’Affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 24 del Disciplinare di Gara ha prodotto, come indicato in premessa, copia della polizza di responsabilità civile professionale ex art. 1917 c.c., con una copertura minima pari almeno all’importo dei lavori progettati (par. 13 Capitolato), in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, così come quantificati ai fini della determinazione del compenso professionale posto a base di gara e con ultrattività per almeno dieci anni. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

**Art. 14**

**Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto**

Fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. nei confronti dell’Affidatario inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Affidatario, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l’opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Affidatario risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l’Agenzia si riserva il diritto, e l’Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Affidatario.

In ragione del carattere specifico, unitario e inscindibile del servizio di verifica la cui paternità deve essere riconducibile ad un unico Operatore in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 2, lett. b) dell’Allegato I.7 del Codice il subappalto è vietato.

**Art. 15**

**Disposizioni antimafia**

L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

**Art. 16**

**Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico**

L’Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia del Demanio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.

**Art.** **17**

**Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

**Art. 18**

**Obblighi di riservatezza**

L’Affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L’Affidatario è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

**Art. 19**

**Proprietà degli elaborati progettuali prodotti**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall’Affidatario tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche all’attività di operatori diversi rispetto all’Affidatario medesimo e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

**Art. 20**

**Domicilio delle Parti**

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

* la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it](mailto:StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it) .
* l’Affidatario elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo mandataria sita [▪] in [▪], Via [▪]; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [▪][*.*](mailto:luigi.trotta@pce.agenziademanio.it)

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s’intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

**Art. 21**

**Foro competente**

Le Parti convengono che eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. Resta inteso che è esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 22**

**Spese del Contratto**

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all’imposta di bollo che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del [▪] calcolati secondo l’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall’All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

La presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’Affidatario.

**Art. 23**

**Responsabile del contratto per l’Affidatario**

L’Affidatario designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [▪], il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell’Affidatario con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

* Telefono: [▪];
* Cellulare: [▪];
* Email: [▪];
* Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [▪].

L’Affidatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Affidatario medesimo.

Il responsabile del Contratto dell’Affidatario opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione appaltante nella persona di [▪] coordinandosi con il medesimo.

**Per l’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione**

**Per l’Operatore Economico**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Affidatario dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 3. *Durata*, 4. *Corrispettivi e pagamenti*, 6. *Tracciabilità dei flussi finanziari*, 7. *Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Affidatario*, 8. *Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro*, 9. *Responsabilità dell’Affidatario*,10. *Penali*, 11. *Recesso*, 12. *Risoluzione del contratto*, 13. *Assicurazioni e garanzie*, 14. *Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti - subappalto*, 18. *Obblighi di riservatezza*, 19. *Proprietà degli elaborati progettuali prodotti*,21. *Foro competente*, **del** **Contratto.** Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

**Per l’Operatore Economico**